Mutui a tasso variabile: clausola di indicizzazione a base EURIBOR, regime finanziario e trasparenza bancaria

di AVV. SERGIO AMICARELLI

1. EURIBOR: breve definizione ed elementi strutturali

L'Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) è il tasso al quale le primarie banche europee offrono depositi interbancari ad altre banche. Esso riflette il costo del denaro sul mercato interbancario europeo, rappresentando il tasso medio di interesse applicato nei prestiti non garantiti tra istituti di credito.

Trattandosi di un parametro variabile, il suo valore fluttua nel tempo in base all'andamento dei mercati finanziari ed è per tale ragione che nei contratti di finanziamento a tasso variabile esso viene assunto quale indice di riferimento per l'aggiornamento periodico del tasso applicato. L'Euribor può variare in funzione di molteplici elementi tecnici: la scadenza di riferimento (1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi), il giorno di rilevazione (o il richiamo a un valore medio), nonché la base di calcolo del tasso (360 o 365 giorni, a seconda che si faccia riferimento all'anno commerciale o a quello solare) *[Tribunale di Siena, sentenza n. 91/2026; Corte d'appello di Ancona, sentenza n. 750 del 25 maggio 2025]*.

Come si vedrà, la mancata specificazione di tali elementi strutturali nel contratto — in particolare della *day-count convention* — costituisce una delle principali cause di nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza dell'oggetto.

2. La clausola di indicizzazione basata sull'indice euribor: requisiti di validità e determinabilità

2.1. Nozione e struttura tecnica

La clausola di indicizzazione del tasso variabile è una previsione contrattuale che, nei mutui e nei finanziamenti, lega il tasso di interesse a un indice finanziario di riferimento esterno — tipicamente l'Euribor o il tasso BCE — permettendo alla rata di adeguarsi automaticamente alle fluttuazioni di mercato. Sul piano tecnico, la clausola si compone di due elementi:

- una **quota variabile**, corrispondente al valore dell'Euribor rilevato secondo le modalità pattuite;
- uno **spread fisso** (o margine di

intermediazione), che rappresenta la remunerazione dell'intermediario per il servizio di finanziamento erogato.

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Nominale (TAN) in un finanziamento a tasso variabile è quindi:

TAN = Euribor + Spread

Lo spread deve essere indicato in modo chiaro e trasparente nel contratto e nella documentazione precontrattuale. L'Euribor è peraltro soggetto al regolamento (UE) 2016/1011, che impone specifici requisiti di trasparenza nella determinazione degli indici di riferimento.

2.2. Il quadro normativo di riferimento

La validità della clausola che determina gli interessi è condizionata al rispetto di tre requisiti fondamentali:

a) **Determinatezza o determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.)**: l'oggetto del contratto deve essere determinato o, quantomeno, determinabile. Il tasso di interesse, quale elemento essenziale dell'obbligazione pecuniaria, deve soddisfare tale requisito a pena di nullità *[Cass. civ., sez. II, sentenza n. 36026 del 27/12/2023]*.

b) **Forma scritta per gli interessi ultralegali (art. 1284, comma 3, c.c.)**: la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale deve avvenire necessariamente per iscritto, con un contenuto assolutamente univoco in ordine alla specificazione del tasso applicato *[Cass. civ., sez. II, sentenza n. 36026 del 27/12/2023]*.

c) **Trasparenza bancaria (art. 117 TUB)**: l'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 impone che i contratti bancari indichino «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora». Il comma 6 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi. In caso di nullità, trova applicazione il meccanismo sostitutivo previsto dal comma 7, con applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali.

Sul piano della normativa secondaria, la circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e le successive disposizioni in materia di trasparenza (Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; Recepimento della direttiva sul credito immobiliare. Modifiche alle disposizioni di trasparenza) precisano che, nei contratti contenenti clausole di indicizzazione, deve essere indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto, nonché le modalità di rilevazione del suo andamento nel corso del rapporto.

2.3. Il principio di determinabilità per *relationem*

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'obbligo di indicare il tasso di interesse non imponga necessariamente la sua specificazione in un valore numerico fisso. È ammessa la determinazione *per relationem*, ovvero tramite rinvio a criteri ed elementi esterni al contratto, purché questi siano tali da consentire al mutuatario di comprendere il tasso applicato all'atto della convenzione negoziale. Come ha più volte affermato la Suprema Corte, è sufficiente che il saggio d'interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, «non rilevando la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione» *[Cass. civ., sez. II, sentenza n. 36026 del 27/12/2023; Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5363 del 29/02/2024]*.

In tal senso, l'art. 117, comma 6, T.U.B.:

> «ammette la relatio e impone soltanto, secondo la ratio della disposizione, che il cliente sia posto in condizione di conoscere e

apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma» [Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5363 del 29/02/2024].

Pertanto, la determinazione dell'interesse può avvenire non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche «col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco» *[Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5363 del 29/02/2024]*.

2.4. Gli elementi minimi della clausola di indicizzazione Euribor

Affinché la clausola di indicizzazione all'Euribor soddisfi il requisito di determinatezza o determinabilità, non è sufficiente il mero richiamo all'indice. È necessario che il contratto specifichi in modo univoco tutti gli elementi necessari per il calcolo. La giurisprudenza, progressivamente affinata, ha individuato tali elementi come segue:

i) **La scadenza (*duration*) dell'Euribor**: la clausola deve precisare la durata del parametro a cui si fa riferimento (Euribor a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) *[sentenza n. 6775/2025; Corte d'appello di Ancona, sentenza n. 750 del 25 maggio 2025]*.

ii) **La periodicità e la data di rilevazione**: deve essere indicata la data o il periodo a cui si riferisce la rilevazione (es. media del mese precedente, giorno specifico antecedente la scadenza della rata) *[Corte d'appello di Firenze, sentenza n. 1388 del 30 luglio 2024]*.

iii) **La base di calcolo (c.d. *day-count convention*)**: è fondamentale specificare il divisore utilizzato per il calcolo del tasso su base annua — anno commerciale (360 giorni) o anno solare (365 giorni) — poiché l'applicazione dell'uno o dell'altro conduce a risultati numericamente diversi, incidendo direttamente sul costo del credito *[Corte d'appello di Ancona, sentenza n. 750 del 25 maggio 2025]*.

iv) **Lo spread**: il margine fisso aggiunto al parametro variabile deve essere chiaramente e numericamente indicato.

v) **Le eventuali clausole di arrotondamento o di tasso minimo (*floor*)**: anche tali componenti devono essere formulate in maniera chiara e comprensibile. La clausola *floor*, se trasparente, è stata ritenuta dall'Arbitro Bancario Finanziario attinente all'oggetto del contratto e, pertanto, sottratta al vaglio di vessatorietà ex art. 34, comma 2, del Codice del Consumo *[decisione n. 11415/2024; decisione n. 9795/2023]*.

vi) **La fonte di pubblicazione**: è opportuno indicare la fonte dalla quale il parametro viene rilevato (es. *Il Sole 24 Ore*, Federazione Bancaria Europea), sebbene la giurisprudenza più recente abbia talvolta ritenuto sufficiente la determinabilità del dato anche senza l'indicazione di una fonte specifica, in ragione dell'unicità del dato stesso.

2.5. Il punto di arrivo: la pronuncia della S.C. n. 19348/2026

Il quadro sopra delineato ha trovato recente e autorevole sistematizzazione nell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. II**, n. 19348 dell'11 giugno 2026**, la quale ha distinto nettamente la questione della determinabilità del TAN da quella della determinatezza della componente variabile del tasso.

Quanto al primo profilo, la Corte conferma un approccio *sostanzialistico*: il TAN, quale preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi, anche ove non puntualmente indicato in forma numerica, può risultare determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., qualora sia desumibile dai valori riportati nel contratto e nel piano di ammortamento — purché quest'ultimo specifichi la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi.

Quanto al secondo profilo — e questa è la statuizione di maggior rilievo applicativo — la Corte adotta un approccio *formalmente rigoroso*: l'omessa specificazione della *day-count convention* (divisore 360 o 365) introduce un inaccettabile margine di incertezza nel calcolo del tasso e rende la clausola di indicizzazione indeterminata, con conseguente nullità e applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.

Il principio è netto: «non basta un generico rinvio al tasso Euribor; il contratto deve specificare tutti gli elementi che ne permettono un calcolo preciso e non discrezionale».

Tale orientamento si pone in linea di continuità con Cass. civ., sez. II, sentenza n. 36026/2023, la quale aveva già affermato che i dati e il criterio di calcolo «**devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale».**

2.6. La questione della manipolazione dell'Euribor

Un profilo ulteriore, talvolta sollevato nei contenziosi, attiene alla nullità della clausola Euribor per effetto delle intese anticoncorrenziali sanzionate dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 (Sez. III), ha fornito una risposta articolata e rigorosa sul punto, enunciando i seguenti principi:

- I contratti di mutuo che richiamano l'Euribor, stipulati da parti *estranee* alle intese illecite, non possono considerarsi nulli per il solo fatto dell'esistenza di tali intese, in assenza della prova della conoscenza delle stesse da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale ai risultati dell'intesa *[Cass. civ., sez. III, sentenza n. 12007 del 03/05/2024]*.
- La nullità (anche solo parziale e temporanea) della clausola Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto è configurabile soltanto laddove sia fornita la prova che il parametro sia stato «oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto», al punto da non poter svolgere la funzione obiettiva ad esso assegnata *[Cass. civ., sez. III, sentenza n. 12007 del 03/05/2024]*.

In difetto di tali prove, la clausola è valida, come confermato anche dalla giurisprudenza di merito.

3. Il regime finanziario nei mutui a tasso variabile: conseguenze della mancata pattuizione

3.1. Il problema: capitalizzazione composta e costo occulto

La questione più dibattuta nell'attuale panorama giurisprudenziale riguarda le conseguenze della mancata esplicitazione nel contratto del **regime finanziario** applicato, in particolare nei mutui con piano di ammortamento «alla francese». Tale metodo di rimborso, nella sua elaborazione matematica, presuppone un regime di capitalizzazione composta: la quota interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, già decurtato delle quote capitale pagate.

Nei mutui a **tasso fisso**, tutti gli elementi (capitale, durata, tasso, importo rata) sono predeterminati sin dall'origine, sicché il costo totale è agevolmente calcolabile dal cliente. Nei mutui a **tasso variabile**, invece, il piano di ammortamento allegato al contratto ha natura meramente proiettiva ed esemplificativa: il costo effettivo del finanziamento dipende non solo dalla variazione dell'Euribor nel tempo, ma anche dal metodo di calcolo degli interessi applicato rata per rata. L'utilizzo del regime di capitalizzazione composta — ove non pattuito — comporta un maggior costo del finanziamento rispetto al regime di interessi

semplici, fisiologicamente conforme all'art. 821 c.c. Tale differenziale viene qualificato dalla giurisprudenza di merito come «costo occulto», in quanto non portato a conoscenza del mutuatario all'atto della convenzione.

3.2. L'orientamento delle Sezioni Unite e la sua estensione ai mutui a tasso variabile

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la **sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024**, hanno stabilito — con specifico riferimento ai mutui a **tasso fisso** — che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza *[Corte d'appello di Bologna, sentenza n. 526 del 21 marzo 2025; Corte d'appello di Firenze, sentenza n. 1388 del 30 luglio 2024]*.

La Cassazione, ord. n. 7382/2025, ha successivamente esteso tale principio anche ai mutui a **tasso variabile**, sostenendo che, ove il piano di ammortamento riporti «*la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi», nessun vulnus di trasparenza è configurabile, atteso che il mutuatario ha integrale cognizione degli elementi giuridici ed economici del contratto nei limiti di ciò che è possibile con un tasso variabile».*

Nello stesso senso si è pronunciata di recente la **Cassazione, sez. III, ord. n. 19173 dell'11 giugno 2026, confermando** che, nei mutui a tasso variabile con piano di ammortamento «alla francese», non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi in senso anatocistico, poiché la quota interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente.

3.3. La tesi contraria della giurisprudenza di merito: la violazione della «forma informativa»

Una parte significativa della giurisprudenza di merito — anche successiva alle pronunce di legittimità appena richiamate — contesta l'applicabilità di tale orientamento ai mutui a tasso variabile, articolando una prospettiva alternativa che merita di essere analizzata con attenzione.

L'argomentazione centrale muove da una distinzione di fondo: nei mutui a tasso variabile, la mancata esplicitazione del maggior costo derivante dall'applicazione del regime composto non costituisce un mero problema di **indeterminatezza dell'oggetto** ex art. 1346 c.c., bensì una violazione della «forma informativa» richiesta dall'art. 117, comma 4, T.U.B. In altri termini, il regime finanziario applicato — nella misura in cui incide sul costo complessivo del credito — è un «prezzo» che deve essere oggetto di accordo formale, non potendo ritenersi validamente pattuito «in forma indiretta» attraverso l'allegazione al contratto di un piano di ammortamento.

In tale solco si inserisce la **sentenza del Tribunale di Ancona n. 1312 del 21 luglio 2025**, che ha criticamente analizzato i richiami della Cassazione all'indicazione del TAEG quale elemento satisfattivo degli obblighi di trasparenza. Il Tribunale, correttamente, distingue:

- il **TAEG/ISC**: mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente funzione informativa; la sua erronea indicazione non invalida la clausola degli interessi, ma può dar luogo a responsabilità precontrattuale *[Corte d'appello di Bologna, sentenza n. 526 del 21 marzo 2025; Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 16456 del 13/06/2024]*;
- il **TAE** (*Tasso Annuo Effettivo*): tasso di interesse pattuito che riflette l'impatto della capitalizzazione infrannuale sul costo del

denaro; esso costituisce il vero «prezzo» contrattuale rilevante ai fini dell'art. 117 T.U.B.

3.4. La Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e il TAE

Elemento cardine di questa prospettiva è l'art. 6 della **Delibera CICR del 9 febbraio 2000**, il quale stabilisce:

> «*I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».*

Il «valore del tasso» che tiene conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale è, appunto, il TAE — distinto e non sovrapponibile al TAEG. La sua mancata indicazione, unitamente all'assenza di una pattuizione espressa sul regime di capitalizzazione, rende — secondo questa lettura — inefficace la clausola di capitalizzazione e nulla la pattuizione sugli interessi per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di legge e del regime di capitalizzazione semplice (cosiddetto principio dell'eterointegrazione ex artt. 1339 e 1419 c.c.).

Tale orientamento ha trovato recenti conferme in diverse pronunce di merito (Trib. Salerno, ord. 5 marzo 2026; Trib. Salerno n. 3240/2026; Trib. Ancona n. 1312/2025; Trib. Brindisi n. 431/2026; Trib. Pesaro n. 206/2026; Trib. Frosinone n. 179/2026; Trib. Massa n. 34/2026), le quali, pur in parziale dissenso rispetto all'orientamento della Cassazione, offrono una lettura sistematicamente coerente con i principi della trasparenza bancaria.

3.5. Le conseguenze pratiche: il «costo occulto» e l'usura

Sul piano delle conseguenze giuridiche, secondo l'orientamento di merito sopra esposto:

- La mancata esplicitazione del regime finanziario comporta l'**illecita disapplicazione dell'art. 821 c.c.** (che governa la maturazione degli interessi in regime semplice) e la **violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000**;
- Il **differenziale di costo** derivante dall'applicazione del regime composto in luogo di quello semplice costituisce un **costo occulto** che, secondo una parte della giurisprudenza, dovrebbe essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario ex art. 644 c.p.

4. Conclusioni

Il tema della trasparenza nei mutui a tasso variabile con clausola di indicizzazione all'Euribor si conferma uno dei più fecondi e controversi del diritto bancario contemporaneo.

Tre sono i punti fermi emergenti dal quadro giurisprudenziale analizzato:

In primo luogo, la determinabilità della clausola Euribor richiede la specificazione di tutti gli elementi tecnici necessari al calcolo del tasso — scadenza del parametro, periodicità di rilevazione, *day-count convention* (360/365), spread — e l'omissione anche di uno solo di essi è idonea a determinare la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, con applicazione dei tassi sostitutivi di legge. Su questo punto, la giurisprudenza di legittimità è oggi orientata in senso rigoroso (Cass. n. 19348/2026; Cass. n. 36026/2023).

In secondo luogo, il mero riferimento all'Euribor quale parametro di indicizzazione non è sufficiente a determinare la nullità della clausola per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione europea, in

assenza della prova — da fornirsi da parte di chi invoca la nullità — dell'alterazione concreta del parametro e della conoscenza dell'intesa da parte di almeno uno dei contraenti (Cass. n. 12007/2024).

In terzo luogo, permane un significativo **contrasto** tra l'orientamento della Cassazione — che tende a ritenere soddisfatti i requisiti di trasparenza ove il contratto e il piano di ammortamento contengano il corredo informativo minimo (TAN, TAEG, durata, composizione delle rate) — e una parte rilevante della giurisprudenza di merito, la quale ritiene invece necessaria l'esplicitazione del regime finanziario applicato e l'indicazione del TAE quale vero «prezzo» contrattuale ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.

La risoluzione di tale contrasto è destinata ad avere un impatto applicativo considerevole. La prospettiva della giurisprudenza di merito appare più aderente alla ratio della normativa di trasparenza bancaria e ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, in quanto valorizza la necessità che il mutuatario sia posto in condizione di conoscere — e non soltanto di calcolare a posteriori — il costo effettivo dell'operazione. Per gli operatori del diritto, la mappatura puntuale degli elementi di determinatezza della clausola Euribor e la verifica della correttezza del regime finanziario applicato rimangono, allo stato, i passaggi imprescindibili di qualsiasi analisi dei contratti di mutuo a tasso variabile.